



de
SS

STATUTO

dell'Associazione CINEFORUM DI SAN BENEDETTO BUSTER KEATON ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE o,
in breve, CINEFORUM SBT BUSTER KEATON - APS/ETS,

Art. 1) Denominazione

L'Associazione è denominata CINEFORUM DI SAN BENEDETTO BUSTER KEATON - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE

o, in forma abbreviata,

CINEFORUM SBT BUSTER KEATON - APS/ETS

L'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di promozione sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico; inoltre essa assume nella propria denominazione, ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione Ente del Terzo Settore o, in breve, ETS.

L'utilizzo degli acronimi e locuzioni sopra indicate è subordinato all'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) ed al mantenimento dell'iscrizione al registro stesso.

Si rinvia all'art. 46 comma 1 lettera b) del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii..

Di seguito indicata anche come "Associazione" e/o "Ente".

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in San Benedetto del Tronto (AP), Via Santa Caterina 8.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata

Art. 4 Scopo e Attività Istituzionali

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'ente si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e svolge la propria attività in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi connessi o collegati all'ente, il tutto - come di seguito meglio indicato - ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

L'associazione si propone il sostegno, la difesa, la promozione, la diffusione e la valorizzazione della cultura cinematografica e audiovisiva in tutte le sue forme, comprese quelle generate dall'utilizzo delle tecnologie digitali, e nelle sue relazioni con altre forme artistiche. L'Associazione in specie, intende proiettare, analizzare e discutere il film e ogni

tipo di produzione audiovisiva mediante la ricerca, la visione e la scoperta dei valori tematici, estetici, etici, sociali e formativi.

Essa si serve di proiezioni di film e produzioni audiovisive in genere, per mezzo dei quali impegna gli spettatori con discussioni ("forum"), approfondimenti e incontri metodologicamente organizzati, condotti da persone preparate per l'informazione, l'orientamento e l'elevazione dello spirito critico del pubblico.

Nell'ambito del perseguimento degli scopi e delle finalità predette, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale previste dall'art.5 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii., e precisamente:

- la promozione di attività culturali e di formazione legate all'arte in ogni sua forma; [attività riconducibile a quelle rientranti nelle lett.f), g) ed i) dell'art.5 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii.];

- l'organizzazione di mostre, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di aggiornamento, gruppi di studio e di ricerca, proiezioni di film e documentari; [attività riconducibile a quelle rientranti nelle lett. f), g) ed i) dell'art.5 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii.];

- l'istituzione di borse di studio, premi e concorsi; [attività riconducibile a quelle rientranti nelle lett.d) e g) dell'art.5 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii.];

de
Sh

- la pubblicazione di cataloghi, riproduzioni, riviste di materiali illustrativi e di libri riguardanti l'arte in ogni sua forma; pubblicazione di atti di convegni, di seminari nonché di studi e ricerche compiuti e promossi; [attività riconducibile a quelle rientranti nelle lett.g) e i) dell'art.5 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii.].

- organizzazione e promozione di conferenze, incontri con autori, proiezioni pubbliche, presentazioni editoriali, seminari di approfondimento e attività formative e didattiche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, scuole, università e altre realtà culturali, al fine di favorire lo sviluppo del pensiero critico, l'educazione al linguaggio audiovisivo e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita culturale e sociale attività riconducibile a quelle rientranti nelle lett.f), g) ed i) dell'art.5 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii.]

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definite dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata me-

diante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di
beni o erogazione di servizi di modico valore.

Il tutto in conformità all'art. 7 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 5 Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i
principi emergenti dal presente statuto, collaborano attiva-
mente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzio-
nale e all'esercizio delle attività che ne sono
l'esplicazione.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confron-
ti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio
generale della democraticità della struttura e dell'assenza di
discriminazione fra le persone.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del
Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione
che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per-
cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale (ex
art. 35 comma 3 d.lgs. 117/2017).

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito,
collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti
dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associa-
tive, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità eco-
nomiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota
associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri

16

del
del'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali
dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) fa-
cendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consen-
tirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con
facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associato.

L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati; per-
tanto, il non temporaneo venir meno di tale pluralità integra
una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

In ogni caso il numero minimo di associati non può essere in-
feriore a sette.

Art. 6 Volontari

L'Associazione si avvale nello svolgimento delle proprie atti-
vità dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività
in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione
mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità
in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indi-
retto.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasio-
nale, devono essere iscritti in apposito Registro dei Volonta-
ri.

Ove qui non diversamente disposto, si rinvia agli artt.17 e 18
D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 7 Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda

all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente

Statuto, nonché alle norme pro tempore vigenti.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.

Il richiedente è iscritto nel libro degli associati dal giorno dell'accoglimento della sua domanda di ammissione.

A seguito dell'ammissione all'associato viene consegnata, pre-

vio versamento della relativa quota di iscrizione, la tessera

FIC (Federazione Italiana Cineforum) di adesione al Cineforum

SBT Buster Keaton. La tessera ha validità annuale. Il mancato

rinnovo della tessera comporterà la decadenza dalla qualità di

associato.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto moti-

vato della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni,

che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella

prima adunanza successiva, tramite deliberazione adeguatamente

motivata.

Art. 8 Recesso ed esclusione

L'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dan-

done comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo

preavviso mediante lettera raccomandata o posta elettronica.

Il recesso, che ha effetto immediato dalla ricezione della co-

municazione da parte dell'Organo Amministrativo, non libera il

recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per

l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; tale delibera di esclusione motivata, deve essere comunicata dall'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica e ne sospende i diritti con effetto dall'avvenuta ricezione.

La delibera di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua ricezione; entro tale termine è possibile per l'associato escluso ricorrere all'assemblea la quale dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente dell'Organo Amministrativo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera la sua esclusione.

Contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

1626

h
Lg

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore Legale, qualora obbligatorio per legge.

Art. 10 Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati, delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, e:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e, qualora previsto il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

de ds

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che consenta la prova dell'avvenuta ricezione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea è altresì validamente costituita qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo (laddove previsto).

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno

90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno eserci-

zio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

84

de
ds

E) Maggioranze

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, o per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto. Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza di almeno la maggioranza degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, in terza convocazione, la presenza di almeno un decimo degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

b) le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione, per lo scioglimento e la devoluzione del

ep
1/10

patrimonio l'assemblea è costituita con la presenza dei 3/4 degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, e comunque non prima del decorso di un lasso temporale di almeno 24 ore.

Art. 11 Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento

14/10/18

del'Associazione;

- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

147

de
dy

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) determinato dall'assemblea in sede di nomina, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, ed eventualmente nomina un Segretario e un Tesoriere.

14

de
dy

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) determinato dall'assemblea in sede di nomina, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, ed eventualmente nomina un Segretario e un Tesoriere.

14/9/14

A
S

dell'Associazione;

- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.



Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, potrà ove possibile proseguire carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblée utile oppure indire con la massima urgenza consentita nuove elezioni. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

Qualora per un qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto ed è necessario procedere alla sua rielezione.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto

almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di in-
differibile urgenza può essere convocato con un preavviso di

almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di inter-
venire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Con-
trollo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in
assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i
suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di
Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componen-
ti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità
non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ri-
corrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verba-
le:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio

l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personal-
mente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo
adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare
alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti

posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e tra-
smettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta
nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbaliz-
zante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal
Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali
del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare
all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che,
senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecuti-
ve è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività
o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompati-
bili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le
attività istituzionali, in modo tale da recare danno
all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi
dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso
sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi
dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti
dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli as-
sociati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis,
2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del co-

dice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Art. 13 Organo di Controllo

1. L'Assemblea degli associati al superamento dei limiti previsti dall'art.30 del Dlgs 117/2017, provvede alla nomina di un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

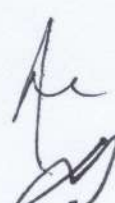
I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzio-

ne di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., può esercitare, su decisione dell'Organo Amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- accerta anche la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17 e ss.mm.ii., sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.



Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

3. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato dall'assemblea degli associati solo nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 15 Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di "fundraising", da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 4.


In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare:

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti, previa iscrizione dell'Associazione al Registro delle Imprese, patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 16 Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previ-

ste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.

Art. 17 Scritture Contabili

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Art 18 Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono rilasciate dall'Associazione a spese del richiedente.

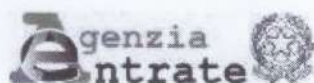
Art. 19 Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Art. 20 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si

applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: ASCOLI PICENO

UFFICIO TERRITORIALE DI: SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Registrazione di Atto Privato

Il 11/12/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TQP , serie 3 , numero 571

data di stipula: 12/11/2025

ident.vo telematico: TQP25L000571000II per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91022600448

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91022600448				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24